

Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi

(Ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta, OITC)

del ...

Avamprogetto dell'8 giugno 2018

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 1 capoversi 1, 2 lettera a e gli articoli 4, 45 numero 3 e 52 capoverso 2 numeri 1 e 3 della legge federale del 4 ottobre 1963¹ sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (LITC)

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione e l'esercizio di condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi o gassosi, idrocarburi o miscele di idrocarburi come petrolio greggio, gas naturale, gas di raffineria, distillati del petrolio greggio o residui liquidi provenienti dalla distillazione del petrolio greggio.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica interamente a:

- a. impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 LITC;
- b. impianti di trasporto in condotta di proprietà della Confederazione o di un istituto federale, indipendentemente dal fatto che rientrino nella categoria di cui alla lettera a.

² Se l'impianto di trasporto in condotta è composto da parti che sottostanno al capoverso 1 e da parti che non vi rientrano, una volta sentito il Cantone interessato l'Ufficio federale dell'energia (UFE) sottopone l'intero impianto alla regolamentazione che reputa più adeguata.

³ Agli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale secondo il capo IV LITC si applicano le sezioni 7 - 9 della presente ordinanza.

Art. 3 Impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC

¹ Sono considerati impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera a LITC le condotte con una pressione d'esercizio massima autorizzata superiore a 5 bar e un diametro esterno superiore a 6 cm; i valori di pressione indicati vanno intesi quali sovrappressione.

² Per le condotte destinate al trasporto di combustibili o carburanti liquidi la pressione d'esercizio massima autorizzata secondo il capoverso 1 corrisponde alla pressione massima possibile, incluse le variazioni.

Art. 4 Impianti non sottoposti alla LITC

¹ Non sono sottoposte alla LITC:

- a. le condotte che sono parti costitutive di impianti di deposito, travaso, trattamento o impiego di combustibili e di carburanti liquidi o gassosi a condizione che non superino di più di 100 m l'area destinata all'installazione;
- b. le condotte che collegano le stazioni di distribuzione di gas dell'impresa ai consumatori e non superano i 100 m di lunghezza.

² Inizio e fine dell'impianto di trasporto in condotta sottoposto alla LITC sono fissati dall'UFE in occasione dell'approvazione dei piani e devono situarsi presso le serrande o presso altri impianti adeguati della condotta.

Art. 5 Organi di vigilanza

¹ L'UFE è l'autorità di vigilanza.

² La vigilanza tecnica compete all'Ispettorato federale degli oleo e gasdotti (IFO).

Art. 6 Ispettorato federale degli oleo e gasdotti

¹ L'IFO è un servizio speciale dell'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) e ha una contabilità propria. I dettagli sono regolati in un contratto tra la Confederazione e l'ASIT.

² L'IFO tratta direttamente con imprese, autorità e terzi. In caso di controversie decide l'UFE.

RU

¹ RS 746.1

Sezione 2: Procedura d'approvazione dei piani

Art. 7 Obbligo d'approvazione dei piani

¹ Gli impianti di trasporto in condotta secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 e l'articolo 3 possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell'UFE.

² I lavori di manutenzione di impianti possono essere eseguiti senza procedura d'approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull'ambiente. Nel caso di dubbi decide l'UFE in merito all'obbligo d'approvazione dei piani.

³ Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l'esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:

- a. esplorazioni e controlli dei tubi;
- b. riparazione e sostituzione di parti equivalenti dell'impianto.

Art. 8 Documenti da allegare alla domanda

¹ I documenti da allegare alla domanda d'approvazione dei piani devono contenere tutti i dati necessari alla valutazione, in particolare:

- a. un rapporto tecnico;
- b. un rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio;
- c. i piani del progetto con la nota «Piani da depositare».

² I Comuni, i Cantoni e la Confederazione supportano il richiedente nell'elaborazione dei documenti da allegare alla domanda.

³ Se necessario l'UFE può richiedere documentazione supplementare.

⁴ Il richiedente deve tener pronta la documentazione di base dei documenti inviati e, su richiesta, esibirla.

Art. 9 Rapporto tecnico

Il rapporto tecnico comprende in particolare:

- a. informazioni sull'impresa;
- b. informazioni sull'autore del progetto;
- c. la motivazione del progetto;
- d. la descrizione del progetto;
- e. i dati tecnici della condotta;
- f. il progetto di protezione catodica;
- g. la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC);
- h. il calendario dei lavori;
- i. il piano per l'impianto di teletrasmissione, il dispositivo di comando a distanza e i dispositivi di sorveglianza;
- j. le misure in caso di pericoli per l'impianto secondo l'articolo 10 lettera g.

Art. 10 Rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio

Il rapporto di impatto sull'ambiente e sulla pianificazione del territorio contiene:

- a. in relazione agli aspetti ambientali:
 1. nel caso di progetti che sottostanno all'obbligo di procedere all'esame di impatto sull'ambiente: un rapporto di impatto sull'ambiente;
 2. nel caso di progetti che non sottostanno all'obbligo di procedere all'esame di impatto sull'ambiente: un rapporto sull'ambiente;
- b. un breve rapporto secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 febbraio 1991³ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR);
- c. un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.4 OPIR, se necessario in base alla valutazione secondo l'articolo 6 OPIR;
- d. una perizia idrogeologica;
- e. un rapporto sulla protezione del suolo, incluse le cartografie;
- f. un rapporto sul coordinamento con la pianificazione del territorio, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni;
- g. un rapporto su possibili pericoli naturali gravitazionali per l'impianto quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia e innalzamento delle acque sotterranee.

² RS 746.12
³ RS 814.012

Art. 11 Piani del progetto

I piani del progetto comprendono:

- a. una pianta d'insieme sull'ubicazione dell'impianto di trasporto in condotta in scala adeguata;
- b. piani delle captazioni d'acqua sotterranea e delle stazioni di captazione, delle zone edificabili, agricole e protette, degli oggetti inerenti alla protezione della natura e del paesaggio sottoposti alla tutela della collettività, i monumenti e i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le ferrovie e le strade;
- c. piani di linea della condotta in scala 1:1000 o 1:500;
- d. piani d'oggetto;
- e. piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori;
- f. schema dell'impianto meccanico.

Art. 12 Contenuto dei piani di linea e dei piani di situazione

I piani comprendono in particolare:

- a. la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti accessori comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc. in rapporto agli altri oggetti situati entro un territorio di 100 m d'ambo i lati della condotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi un'importanza particolare per l'approvazione dei piani;
- b. i confini e il numero delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone o al Comune, il nome e l'indirizzo del proprietario;
- c. i perimetri di protezione secondo l'articolo 16 OSITC;
- d. i rinvii alla planimetria relativa ai piani di linea e di situazione;
- e. i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da costruzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi;
- f. la pressione d'esercizio massima secondo l'articolo 3;
- g. i limiti locali dove la vigilanza passa da un servizio all'altro (limiti della vigilanza);
- h. il nome dei corsi d'acqua, delle strade, delle piazze come pure altre designazioni utili per identificare gli oggetti;
- i. le strisce di terreno;
- j. i confini di dissodamento;
- k. le linee di terzi sotterranee quali i drenaggi o le linee in cavo;
- l. la designazione di linee elettriche con indicazione della tensione d'esercizio;
- m. le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta;
- n. gli elementi essenziali della protezione catodica;
- o. l'ubicazione dei segnali di demarcazione.

Art. 13 Picchettamento

¹ Per il picchettamento di progetti di trasporto in condotta vale:

- a. l'asse della condotta è contrassegnato in modo ben visibile con picchetti color arancione;
- b. i picchetti contrassegnano i segnali di demarcazione;
- c. le piante da rimuovere sono contrassegnate in arancione; dove il tracciato della condotta interseca cespugli o foreste, i confini entro i quali è necessario il disboscamento sono marcati in arancione;
- d. il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare è contrassegnato con picchetti di colore blu;
- e. i lati esterni degli edifici sono contrassegnati con profili.

² Il picchettamento dev'essere mantenuto per tutto il periodo di deposito del progetto.

Art. 14 Modifiche al progetto durante la procedura

Se durante la procedura di approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev'essere sottoposto nuovamente agli interessati perché si pronuncino in merito oppure, se del caso, dev'essere depositato pubblicamente.

Art. 15 Concessione parziale

Per i segmenti di una condotta incontestati può essere rilasciata una concessione parziale, a condizione che non venga pregiudicato il settore contestato dell'impianto.

Art. 16 Termini di trattazione

Per la trattazione di una domanda di approvazione dei piani, l'UFE applica di regola i seguenti termini:

- a. dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa all'inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
- b. 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.

Art. 17 Sospensione

Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori l'impresa necessita di un periodo superiore ai tre mesi, la procedura può essere sospesa fino a nuova richiesta di riapertura.

Sezione 3: Esame tecnico delle condotte**Art. 18** Esame tecnico delle condotte

¹ L'impresa, prima di eseguire i lavori, sottopone per esame all'IFO la seguente documentazione tecnica sulla condotta:

- a. i documenti sulle dimensioni e l'esecuzione dei tubi, dei pezzi sagomati e delle armature;
- b. i piani, la descrizione e gli schemi degli impianti accessori;
- c. i piani e i documenti concernenti gli impianti di telecomunicazione e di telecomando nonché dei dispositivi di sorveglianza;
- d. gli schemi e i documenti concernenti la protezione catodica;
- e. i precedenti piani delle zone;
- f. il profilo longitudinale ed i calcoli idraulici, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.

² L'IFO, se necessario, può richiedere documentazione supplementare.

³ L'IFO esamina la documentazione per verificare il rispetto delle regole della tecnica secondo l'articolo 3 OSITC, dell'approvazione dei piani e dell'autorizzazione d'esercizio e comunica all'impresa l'esito dell'esame.

Sezione 4: Costruzione**Art. 19** Piani di costruzione

Dopo la decisione e in esecuzione della stessa, l'impresa sottopone i seguenti piani di costruzione all'IFO per l'esame tecnico e in seguito all'UFE per la verifica della compatibilità con l'approvazione dei piani:

- a. piani di linea della condotta in scala 1:1000 o 1:500;
- b. piani d'oggetto;
- e. piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori.

Art. 20 Controllo degli oneri da parte dell'UFE

¹ L'UFE controlla il rispetto degli oneri formulati nell'ambito dell'approvazione dei piani. Vigila in particolar modo sul rispetto delle misure disposte nel quadro della protezione dell'ambiente. Può affidare il controllo degli oneri interamente o parzialmente a terzi, in particolare ai Cantoni.

² Per quanto riguarda il controllo degli oneri in relazione alla vigilanza tecnica si coordina con l'IFO. Nel caso di divergenze decide l'UFE.

³ Su richiesta l'impresa informa l'UFE in tempo utile circa l'organizzazione del cantiere, il calendario d'esecuzione del progetto e, se necessario, fornisce tempestivamente tutti gli altri dati richiesti dall'UFE.

Art. 21 Vigilanza tecnica da parte dell'IFO

¹ L'IFO vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di costruzione. Può esigere controlli o delegarli a terzi.

² Se necessario informa l'UFE sull'esecuzione dei lavori di costruzione e sul rispetto dei relativi oneri.

³ L'impresa informa l'IFO in anticipo circa l'organizzazione del cantiere, le specifiche tecniche concernenti l'esecuzione dei lavori e il calendario d'esecuzione del progetto.

⁴ Deve comunicare immediatamente all'IFO eventuali avvenimenti particolari.

⁵ Redige verbali sui lavori e i controlli effettuati e li sottopone, su richiesta, all'IFO.

Art. 22 Collaudo tecnico

L'IFO effettua un collaudo sui lavori eseguiti. Il collaudo comprende in particolare:

- a. la verifica che l'impianto corrisponda alla decisione d'approvazione dei piani e ai piani di costruzione controllati;
- b. il controllo di pressione e impermeabilità della condotta;
- c. il controllo di funzionalità, pressione e impermeabilità degli impianti accessori;
- d. il controllo di funzionalità degli impianti di telecomunicazione e telecomando;

Sezione 5: Esercizio

Art. 23 Autorizzazione d'esercizio

Per l'esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l'autorizzazione secondo l'articolo 30 LITC. L'autorizzazione d'esercizio comprende:

- a. un'autorizzazione d'esercizio generale per l'impresa con indicazioni circa l'organizzazione, l'esercizio e gli impianti (regolamento d'esercizio); e
- b. un'autorizzazione per la messa in esercizio delle singole parti dell'impianto.

Art. 24 Autorizzazione d'esercizio generale

¹ L'impresa presenta la domanda per un'autorizzazione d'esercizio generale all'UFE.

² La domanda per un'autorizzazione generale è corredata in particolare dei documenti seguenti:

- a. la prova che è stata conclusa l'assicurazione di responsabilità civile prescritta per l'intero impianto (art. 30 cpv. 2 lett. c LITC);
- b. il regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.

Art. 25 Autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto

¹ L'impresa presenta la domanda per la messa in esercizio dell'impianto all'UFE al termine della costruzione o della modifica dell'impianto di trasporto in condotta.

² La domanda deve comprendere in particolare la prova che l'organizzazione di catastrofe è stata informata in modo esaustivo.

³ L'UFE rilascia l'autorizzazione in presenza di un'autorizzazione d'esercizio generale, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b LITC e dopo il superamento del collaudo tecnico secondo l'articolo 22. Inoltre dispone i necessari adeguamenti del regolamento d'esercizio secondo l'articolo 26.

⁴ Nel caso di esigue modifiche tecniche di un impianto di trasporto in condotta, nel singolo caso l'impresa non deve presentare una domanda di autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto. In questi casi si può procedere alla messa in esercizio dopo avere superato il collaudo tecnico secondo l'articolo 22 e previa approvazione da parte dell'IPO.

⁵ Sono considerate modifiche tecniche esigue:

- a. modifiche alle tubazioni degli impianti accessori;
- b. installazione di piastre protettive;
- c. installazione di elementi per la protezione contro la corrosione catodica;
- d. cambiamenti costruttivi esigui presso gli edifici degli impianti accessori;
- e. spostamenti di condotte.

Art. 26 Regolamento d'esercizio

¹ Il regolamento d'esercizio è approvato dall'UFE.

² Il regolamento d'esercizio comprende in particolare le seguenti informazioni sull'organizzazione dell'impresa:

- a. organigramma;
- b. competenze e responsabilità per i singoli componenti dell'impianto;
- c. istruzione e formazione continua;
- d. rapporti dell'impresa verso terzi per i quali l'impianto di trasporto in condotta viene esercitato o che esercitano l'impianto o parti di esso per l'impresa.

³ Comprende in particolare le seguenti informazioni sull'esercizio dell'impianto:

- a. esercizio, occupazione, competenze e responsabilità dei singoli posti di comando;
- b. esercizio e manutenzione delle stazioni e dei diversi segmenti della condotta;
- c. elenchi degli obblighi per il controllo e la manutenzione di stazioni e condotte;
- d. sistema di informazione dei proprietari e dei Comuni interessati;
- e. organizzazione delle riparazioni in caso di avarie, piani d'allarme e d'intervento, piano di sicurezza e d'intervento;
- f. piano per contenere al minimo i danni;
- g. procedure in caso di lavori edili eseguiti da terzi;
- h. elenco dei materiali per le riparazioni.

⁴ Comprende in particolare le seguenti informazioni sull'impianto di trasporto in condotta:

- a. elenco delle concessioni, approvazioni dei piani e autorizzazioni d'esercizio valide;
- b. elenco degli impianti di trasporto in condotta con relative indicazioni della pressione;
- c. elenco dei piani validi;
- d. elenco delle regolamentazioni speciali a livello operativo;

- e. prescrizioni relative a controllo e manutenzione di condotte, tracciati e impianti accessori;
- f. disposizioni di sicurezza per l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Art. 27 Piani d'esecuzione

¹ I piani d'esecuzione sono trasmessi all'IFO entro sei mesi dalla messa in esercizio dell'impianto.

² Essi comprendono:

- a. piani di linea della condotta in scala 1:1000 o 1:500;
- b. piani d'oggetto;
- e. piani di situazione, degli edifici e di configurazione dei dintorni degli impianti accessori;
- d. piani e schemi delle tubazioni;
- e. i precedenti piani delle zone;
- f. il profilo longitudinale ed i calcoli idraulici, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.

Art. 28 Vigilanza sull'esercizio

¹ L'IFO, con o senza preavviso, effettua a scadenze regolari ispezioni. Tali ispezioni comprendono in particolare:

- a. il controllo di documenti quali regolamento d'esercizio, piani, schemi;
- b. controlli dei tracciati (picchetti, cambiamento del terreno, costruzioni effettuate da terzi, coltivazione);
- c. il controllo degli organi di sicurezza;
- d. un controllo dei serbatoi;
- e. controlli delle stazioni;
- f. il controllo dell'anticorrosivo catodico;
- g. il controllo del funzionamento degli organi di blocco, degli impianti di telecomunicazione, telecomando e sorveglianza;
- h. controlli di tenuta;
- i. il controllo degli esercizi d'intervento.

² L'IFO ordina l'eliminazione di eventuali difetti e fissa un termine entro il quale procedere.

³ L'impresa informa immediatamente l'IFO se si verificano avvenimenti straordinari.

⁴ Ogni anno l'impresa trasmette all'UFE il rapporto di gestione, il conto annuale e il bilancio. L'UFE può richiedere ulteriori informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza o a fini statistici.

Art. 29 Sospensione dell'esercizio da parte dell'impresa

¹ L'impresa informa l'UFE, anticipatamente e in tempo utile, circa una sospensione temporanea o definitiva dell'esercizio.

² Gli impianti messi temporaneamente fuori esercizio sono considerati alla stregua di quelli in esercizio per quanto riguarda manutenzione e controllo.

³ Se un impianto viene messo definitivamente fuori esercizio, l'UFE dispone i provvedimenti necessari e ne sorveglia l'esecuzione.

Sezione 6: Nuove opere di terzi**Art. 30** Consenso

¹ I terzi che intendono eseguire lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 28 della LITC devono chiedere il consenso dell'UFE per tempo prima dell'inizio dei lavori.

² Sono considerati lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 28 LITC:

- a. lavori di scavo, compresi le arature in profondità e la rimozione del terreno, riporti di terreno, scavi sotterranei nonché modifiche importanti della destinazione del suolo all'interno di una striscia di terreno larga 10 metri misurata orizzontalmente da entrambi i lati della condotta o, all'interno della zona di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie;
- b. lavori all'esplosivo come anche la sistemazione di impianti che producono vibrazioni o che sono fonte di influenze elettriche, chimiche o altre e che possono nuocere alla sicurezza o all'esercizio dell'impianto di trasporto in condotta.

³ L'obbligo di chiedere il consenso dell'UFE scatta nel momento in cui la decisione d'approvazione dei piani passa in giudicato.

⁴ Ai proprietari di fondi tenuti a chiedere un consenso secondo il capoverso 1 l'impresa ricorda per iscritto l'obbligo di chiedere, almeno una volta ogni 4 anni, il consenso dell'UFE per l'esecuzione dei lavori di costruzione. Le infrazioni a quest'obbligo si devono notificare immediatamente all'UFE.

Art. 31 Procedura e condizioni per ottenere il consenso

¹ La domanda, unitamente agli altri documenti necessari alla sua valutazione come piani, descrizioni, programmi di costruzione e, per quanto possibile, il preavviso dell'impresa interessata, dev'essere inoltrata all'IFO.

² L'UFE rilascia il suo consenso se si dimostra che un rifiuto arrecherebbe inconvenienti maggiori al terzo oppure all'impresa e se non vi si oppongono motivi preponderanti di sicurezza.

³ Può far dipendere il consenso da condizioni o oneri imposti a terzi o all'impresa.

Sezione 7: Impianti sottoposti alla vigilanza dei Cantoni

Art. 32 Competenza cantonale

¹ I Cantoni regolano la procedura per la costruzione, l'esercizio e il controllo degli impianti di trasporto in condotta sottoposti alla loro vigilanza.

² Se progetti di costruzione di terzi sono situati all'interno della distanza secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettera a da un impianto di trasporto in condotta che ha una pressione d'esercizio superiore a 5 bar, è necessario il consenso dell'ufficio cantonale competente. Le condizioni da soddisfare sono regolate dall'articolo 31.

Art. 33 Alta vigilanza della Confederazione

¹ Ogni anno i Cantoni informano l'UFE sugli impianti di trasporto in condotta di loro competenza.

² Su richiesta dell'UFE forniscono informazioni sulla regolamentazione secondo l'articolo 32.

³ L'UFE emana una direttiva concernente l'alta vigilanza della Confederazione sugli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale.

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 34 Disposizioni penali

È punibile secondo l'articolo 45 LITC chiunque:

- a. non adempie l'obbligo di informare secondo l'articolo 28 capoverso 3;
- b. senza il consenso dell'autorità di vigilanza avvia lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 o non rispetta le condizioni e gli oneri vincolati al consenso;
- c. non adempie, nonostante le ingiunzioni, l'obbligo di informare ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione di altri atti normativi

L'ordinanza del 2 febbraio 2000⁴ sugli impianti di trasporto in condotta è abrogata.

Art. 36 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza i Cantoni devono notificare all'UFE gli impianti di trasporto in condotta sotto la vigilanza cantonale che, ai sensi dell'articolo 3 della presente ordinanza in combinato disposto con gli articoli 1 e 16 LITC, sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

² Le attuali autorizzazioni d'esercizio saranno commutate dall'UFE entro cinque anni in autorizzazioni secondo la presente ordinanza.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il XX XX 2019.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

⁴RU 2000 746, 2006 4889, 2008 2745, 2013 749, 2015 4791

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 aprile 2007⁵ sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta*Titolo*

Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta
(OSITC)

Art. 7

Gli esercenti degli impianti di trasporto in condotta (esercenti) disciplinano in un regolamento d'esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza della condotta e assicurarne l'esercizio conformemente all'articolo 26 dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta del⁶.

2. Ordinanza del 27 febbraio 1991⁷ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti*Art. 1 cpv. 2 lett. f e cpv. 3 lett. d*

² Essa si applica:

- f. agli impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del ...⁸ sugli impianti di trasporto in condotta che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

³ L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:

- d. impianti di trasporto in condotta secondo l'ordinanza del ... sugli impianti di trasporto in condotta che non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3.

⁵ RS 746.12

⁶ RS 746.11

⁷ RS 814.012

⁸ RS 746.11

